

TI_GERICHTE 35.2021.17 vom 21. Juni 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-06-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2021.17

FR: TI_GERICHTE 35.2021.17 du 21 juin 2021

IT: TI_GERICHTE 35.2021.17 del 21 giugno 2021

Regeste

Discussa l'esistenza di un infortunio: operatrice socioassistenziale sorregge con il braccio sx utente, pesante 80-85 kg, che stava per cadere all'indietro, con lesione cuffia rotatoria.

Infortunio ammesso

Erwägungen

E. 1

è rimasta vittima di un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPG, oppure no. 2.8. Nella presente fattispecie, la dinamica del sinistro del 23 aprile 2020 non è oggetto di discussione tra le parti. L'assicurata l'ha descritta in questi termini a margine della sua audizione del 15 giugno 2020: " (...) In data 23.4.2020 stavo in effetti accompagnando, tenendolo per mano, un utente alto 200 cm del peso circa di 80-85 kg (è comunque una persona magra) quando lo stesso ha perso l'equilibrio e si è proteso all'indietro. Nel tentativo di non farlo cadere a terra, l'ho sorretto con il braccio sinistro facendo un gesto repentino e nel momento in cui il peso dell'utente era sul mio braccio sinistro ho sentito un forte dolore alla spalla sinistra. L'utente sono riuscito ad accompagnarlo a terra senza farlo cadere pesantemente." (doc. 18, p. 3) Dallo stesso documento si evince in particolare che l'insorgente, nata nel 1959, è alta 163 cm e pesa 53 kg (cfr. doc. 18, p. 5). In una sentenza U 166/04 del 18 aprile 2005, massimata in RtiD II-2005 N. 56 p. 265, il TF ha ammesso il carattere infortunistico nel caso di un'assicurata di 35 anni e del peso di 57 kg, attiva come fisioterapista presso una casa per anziani, che si è procurata un danno alla salute nel tentativo di sostenere un paziente, del peso di 84 kg, che stava improvvisamente per cadere. In una sentenza 35.2005.98 dell'8 marzo 2006, riassunta in RtiD II-2006 p. 181, il TCA ha stabilito che nel caso di " un'assicurata di 56 anni, alta 160 cm, che mentre stava asciugando da sola un paziente molto anziano, alto circa 170 cm e pesante tra gli 80 e 85 kg, l'ha dovuto trattenere sotto le ascelle, con uno sforzo violento, poiché stava scivolando e ha accusato un forte dolore alla schiena (esami medici hanno riscontrato una frattura del corpo vertebrale di L5) andava la straordinarietà dell'evento e quindi l'esistenza di un infortunio ". In una sentenza 35.2006.78 del 24 gennaio 2007, il TCA è giunto al medesimo risultato trattandosi di una " assicurata, di 24 anni, alta 153 cm e pesante 45 kg, la quale, la mattina del 18 maggio 2006 mentre stava alzando un paziente, del peso di circa 70 kg, presso la Clinica X._____, ha dovuto reagire per trattenere quest'ultimo che aveva perso l'equilibrio ed evitarne così la caduta ". In una sentenza 8C_403/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 4.1, il TF ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (...) Il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha ad esempio negato l'esistenza di un fattore esterno straordinario nel caso di un aiuto infermiere - 36enne, di buona costituzione fisica - che aveva riportato una sindrome vertebrale dorsale in seguito allo spostamento, dal tavolo operatorio al letto, di un paziente del peso di 100-120 kg. Esso respinse la richiesta dell'interessato soprattutto in considerazione del fatto che

l'azione incriminata rientrava nelle mansioni quotidiane della sua professione e che comunque il paziente non era stato propriamente sollevato (DTF 116 V 136 consid. 3c pag. 139). Per contro, in una sentenza successiva pubblicata in RAMI 1994 no. U 185 pag. 79 (U 67/93), la Corte ha riconosciuto - per l'intervento di un evento fuori programma - il carattere infortunistico all'infermiera che, per evitare una caduta imprevista di un paziente corpulento durante il suo trasferimento dal letto alla carrozzella, era riuscita ad adagiarlo nella carrozzella adiacente solo grazie ad uno sforzo violento riportando un trauma da lussazione. Nello stesso senso la Corte ha deciso anche nella sentenza U 166/04 del 18 aprile 2005, pubblicata in RtiD 2005 II no. 56 pag. 265 e concernente il caso di una stagista fisioterapista (57 kg) attiva in una casa per anziani che, per evitare l'improvvisa caduta di un paziente (84 kg), non aveva avuto scelta se non quella di intervenire con uno sforzo violento e repentino. Quest'ultima sentenza rinvia ad altre sentenze giudicate nello stesso modo. Per esempio alla sentenza pubblicata in RAMI 1994 no. U 180 pag. 37 (U 109/92), nella quale il Tribunale federale (delle assicurazioni) ebbe modo di precisare che, per accertare se si è in presenza di un infortunio conseguente ad uno sforzo straordinario, occorre tenere conto di tutti gli aspetti del processo lavorativo concreto sicché anche il sollevamento di un peso, rientrante, in quanto tale, nell'attività abituale dell'assicurato, può risultare straordinario se lo stesso peso si rivela essere inaspettatamente superiore al solito e se il lavoro dev'essere ad es. eseguito in posizione piegata e affrettata. (...)" (STCA 35.2011.1 del 23 marzo 2011, consid. 2.7)." Infine, in una sentenza 35.2019.65 del 21 ottobre 2019 consid. 2.7., cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha riconosciuto l'intervento di un infortunio ai sensi di legge trattandosi di una collaboratrice sanitaria a domicilio che, agendo da sola, aveva dovuto compiere uno sforzo inatteso per evitare che il paziente cadesse a terra. Da notare che il paziente era alto 180 cm e pesava circa 85 kg e che, dopo la caduta, neppure il figlio era stato in grado di risollevarlo da solo. Secondo il TCA, l'elemento straordinario consisteva nel fatto che in quell'occasione al paziente era caduta totalmente l'unica gamba funzionante (quella sinistra, essendo egli emiplegico a destra) e si era appoggiato a peso morto con il braccio sinistro sulla ricorrente, la quale aveva dunque dovuto compiere uno sforzo eccessivo. Tutto ben considerato, alla luce dei precedenti giurisprudenziali appena menzionati, questa Corte non può condividere la posizione dell'amministrazione, laddove ha negato che la ricorrente sia rimasta vittima di un infortunio ex art. 4 LPGA. Questa soluzione si giustifica in particolare poiché, da un lato, RI 1 si è trovata improvvisamente nella situazione di dover sostenere da sola il peso dell'utente di cui si stava occupando per evitare che cadesse all'indietro e, dall'altro, il peso dell'utente medesimo di 80-85 kg era ampiamente superiore a quello dell'assicurata (53 kg). La disproporzione di peso corrispondente a 27-32 kg risulta persino superiore a quella che ha indotto la Corte federale e il TCA ad ammettere, in altre fattispecie, l'intervento di uno sforzo eccessivo e, quindi, di un infortunio ai sensi di legge (ad esempio, nella sentenza U 166/04 succitata, la differenza di peso era di 27 kg, mentre nella pronunzia 35.2006.78 di 25 kg). Oltre a ciò, non può essere ignorato che, al momento del sinistro, l'insorgente aveva già 61 anni. Ritenuto che anche gli altri elementi costitutivi di un infortunio, ossia la repentinità, nonché l'azione involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano (cfr. consid. 2.4.) sono senz'altro adempiuti, occorre concludere che siamo in presenza di un infortunio. Stante ciò, il TCA può esimersi dall'esaminare se alla fattispecie torna applicabile l'art. 6 cpv. 2 LAINF, specificatamente se l'assicuratore resistente è riuscito a fornire la relativa prova liberatoria (lesione dovuta prevalentemente all'usura o a una malattia). La decisione su opposizione del 17 dicembre 2020 deve dunque essere annullata e gli atti rinviati all'amministrazione

affinché esamini gli altri presupposti del diritto (segnatamente, il ruolo causale eventualmente giocato dall'evento traumatico del 23 aprile 2020) e versi, se del caso, all'assicurata le prestazioni previste dalla legge. 2.9. L'art. 61 lett. a LPGGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGGA. L'art. 61 lett. a LPGGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “ La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell'ambito delle assicurazioni sociali. L'indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l'addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell'assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI) ”). Secondo l'art. 83 LPGGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto, il ricorso è del 1° febbraio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.